



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 1-2021**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**31**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVI – n. 1-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## **Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento**

### **Beneventana. *Nullitatis Matrimonii*, sent. 28 aprile 2021 – Coram Russo**

**Nullità del matrimonio – Matrimonio ortodossi – Competenza Tribunale ecclesiastico cattolico – Esclusione dell'indissolubilità**

Ha trovato accoglimento presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento la richiesta di nullità del matrimonio contratto tra due fedeli ortodossi con rito sacro. Il libello era stato presentato innanzi al Tribunale beneventano dalla parte attrice considerato che era necessario, nel caso, provare lo stato libero della stessa parte, intenzionata a celebrare matrimonio canonico con un fedele cattolico. L'art. 3 §2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* stabilisce, infatti, che: «Il giudice ecclesiastico, però, può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti, salvo l'art. 114». La competenza del Tribunale beneventano era stata individuata anche in applicazione del nuovo regime in tema di foro competente ex can. 1672 CIC. La sentenza presenta profili di interesse in diritto e in fatto, considerato che la nullità è stata dichiarata per esclusione dell'indissolubilità da parte della stessa attrice, applicando, secondo quanto stabiliscono gli artt. 4 e 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, il diritto matrimoniale ortodosso.

Fonte: inedita

*Matrimonio tra ortodossi e competenza dei Tribunali ecclesiastici. Il processo matrimoniale canonico in un orizzonte ecumenico.*

*Marriage between Orthodox and jurisdiction of the ecclesiastical courts. The canonical matrimonial process in an ecumenical horizon.*

PAOLO PALUMBO

RIASSUNTO

L'articolo, prendendo spunto da una sentenza del Tribunale Ecclesiastico interdiocesano e di appello di Benevento, che ha dichiarato nullo per esclusione della indissolubilità un matrimonio contratto da due ortodossi, mira ad offrire una ricostruzione delle principali questioni giuridiche emergenti in tema di matrimonio tra acattolici, competenza dei tribunali ecclesiastici cattolici e diritto applicabile, nel contesto di un ordinamento canonico processuale che oggi "opera" in un orizzonte ecumenico e le cui implicazioni, anche in relazione alla diversità della disciplina matrimoniale delle Chiese ortodosse e delle altre Chiese orientali non cattoliche, non possono non interessare la ricerca del giurista e il lavoro dell'operatore del diritto.

PAROLE CHIAVE

Matrimonio tra ortodossi, competenza, tribunale ecclesiastico, diritto matrimoniale ortodosso, indissolubilità, oikonomia, divorzio ortodosso.

ABSTRACT

The article, taking its inspiration from a judgment of the Interdiocesan Ecclesiastical Court and Appeal Court of Benevento, which declared null and void a marriage contracted by two Orthodox, aims to offer a reconstruction of the main emerging legal issues concerning marriage between non-Catholics, the competence of Catholic ecclesiastical courts and applicable law, in the context of a canonical procedural order which today 'operates' in an ecumenical horizon and whose implications, also in relation to the diversity of the matrimonial discipline of the Orthodox Churches and the other non-Catholic Eastern Churches, cannot but interest the research of the jurist and the work of the legal practitioner.

KEYWORDS

Orthodox marriage, jurisdiction, ecclesiastical court, Orthodox matrimonial law, indissolubility, oikonomia, Orthodox divorce.

*SOMMARIO: 1. I matrimoni tra due non cattolici – 2. Il diritto sostanziale applicabile nel caso di matrimonio tra acattolici battezzati: il diritto matrimoniale ortodosso e la dottrina in tema di indissolubilità. – 3. Divorzio ortodosso e stato libero canonico – 4. La giurisprudenza del Tribunale ecclesiastico interdiocesano beneventano: la sentenza coram Russo del 28 aprile 2021 – 5. (segue) Le motivazioni del Collegio Giudicante*

## *1. I matrimoni tra due non cattolici*

Con la denominazione di “matrimonio di acattolici” ci si riferisce al matrimonio contratto tra due battezzati non cattolici, tra due non battezzati o tra un battezzato non cattolico ed un non battezzato<sup>1</sup>. A norma dell’art. 3 §2 dell’Istruzione *Dignitas Connubii*<sup>3</sup>, i tribunali ecclesiastici risultano competenti anche in relazione ai matrimoni in cui nessuno dei coniugi sia cattolico, qualora debba essere provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti.

L’Istruzione, trattando negli artt. 2-4, ancora vigenti<sup>4</sup>, le diverse ipotesi di

---

<sup>1</sup> Per una visione più ampia del tema, anche in relazione alle dinamiche matrimoniali e familiari interculturali in ragione dell’odierna mobilità sociale, culturale e religiosa, Cfr. MARIA D’ARIENZO, *Libertà, fedeltà e responsabilità dei coniugi. Il matrimonio canonico nel pluralismo matrimoniale*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris Laetitia*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 13-29; ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 525-530; RAFFAELE SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018; PAOLO PALUMBO, *Libertà religiosa, matrimonio e famiglie*, in Id. (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 153-204.

<sup>2</sup> Art. 3 § 2 *Dignitas Connubii*: «*Iudex autem ecclesiasticus illas tantum causas nullitatis matrimonii acatholicorum, sive baptizatorum sive non baptizatorum, cognoscit, in quibus status liber unius saltem partis coram Ecclesia catholica comprobetur oportet, salvo art. 114*». Cfr. FEDERICO RAFAEL AZNAR GIL, *La jurisdiccion del juez eclesiastico sobre la numida matrimonial de los no catolicos*, in *Iudex et Magister. Miscelanea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera, II. Derecho Canonico*, Buenos Aires, 2008, pp. 543-560; GIAN PAOLO MONTINI, *Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico. Alcune note sull’art. 3 §2 dell’istruzione Dignitas Connubii*, in *Periodica de re canonica*, 2010, pp. 627-679; Id., *Un protestante può chiedere la nullità del suo matrimonio ad un tribunale ecclesiastico? Note sull’art. 3 §2 dell’istruzione Dignitas connubii*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 23, (2010), pp. 285-298; BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Die Ehen von/mit Nichtkatholiken vor der lateinischen Kirche. Das neue Ehe-Kollisionsrecht in Dignitas Connubii*, Frankfurt am Main, 2008; TORBJORN OLSEN, *Prozessabgrenzung und Okumene*, zu Art. 3§2, der Instruktion “Dignitas Connubii”, in JANUSZ KOWAL, JOAQUIN LOBEL (a cura di), *“Iustitia et iudicium”*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1543-1564.

<sup>3</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Instrucio Dignitas Connubii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, XXXVII, 2005, p. 11 ss..

<sup>4</sup> Cfr. BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici. Una conquista*

matrimoni in cui una o entrambe le parti non siano cattoliche, battezzate o meno, e stabilendo anche i casi in cui i Tribunali ecclesiastici cattolici siano competenti, specifica, altresì, il diritto sostanziale da applicare in queste situazioni, e cioè quello a cui sono soggetti i coniugi acattolici: il diritto divino, il diritto matrimoniale proprio della Chiesa o comunità ecclesiale di appartenenza, il diritto in vigore se la Comunità ecclesiale fosse priva di un diritto matrimoniale proprio o il diritto statale<sup>5</sup>.

L'art. 3 § 2 non trova corrispondenza nel Codice di diritto canonico ma trattasi di fattispecie disciplinata sulla base di consolidata giurisprudenza della Segnatura Apostolica<sup>6</sup> e dell'insegnamento prevalente della dottrina canonistica<sup>7</sup> che ha anche facilitato la comprensione delle ipotesi più comuni in cui l'intervento del Tribunale cattolico si renda necessario al fine di provare lo stato libero di una delle parti. A tale riguardo, in dottrina è stato evidenziato che: «Nella pratica, il caso più comune per la prova dello stato libero si verifica quando il coniuge di un matrimonio acattolico voglia poi sposare un cattolico, essendo così necessario stabilire se ciò sia o meno impedito da un vincolo matrimoniale esistente. Oltre a ciò sarebbero ipotizzabili i casi di un coniuge che volesse convertirsi, che si trovi nello stato di catecumeno ovvero qualora la sentenza circa la validità del matrimonio sia pregiudiziale per la

---

*da conservare, migliorare e estendere, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2, 2019, p. 9; MARCO CANONICO, L'Istruzione "Dignitas Connubii" nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), "Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Vol. III, cit., 2010, pp. 1525-1541.*

<sup>5</sup> CARLOS MANUEL MORAN BUSTOS, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M.P. Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, 2017, pp. 627-628.

<sup>6</sup> Cfr. Artt. 4 e 2 *Dignitas Connubii*. Nel suo articolo cit., BERKMANN sottolinea come queste norme siano anche frutto del ridefinito atteggiamento conciliare della Chiesa nei confronti delle altre confessioni cristiane, non cristiane o delle concezioni non fideistiche del mondo ed ancora pienamente in linea con i più recenti impulsi di Papa Francesco nel settore matrimoniale sostanziale e processuale e in quel magistero pontificio che valorizza l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso. Cfr. PAOLO PALUMBO, *Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell'esortazione apostolica Amoris laetitia*, in *Id.*, *Le sfide della famiglia*, cit., pp. 47-64; MATTEO VISIOLI, *Il dialogo ecumenico nella prospettiva giuridica canonica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 2016, pp. 264-283.

<sup>7</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAVURA APOSTOLICA, *Responsio in casu particulari seu "in re particulari" ad propositum quaesitum de statu libero nupturientium*, 1 febbraio 1990, in *AAS*, 1992, pp. 549-550; *Id.*, *Decretum* n. 23805/92, in *Ius Canonicum*, 1994, pp. 651-652.

<sup>8</sup> Cfr. JOSEPH PRADER, HEINRICH REINHARDT, *Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerischen Praxis. Orientierungshilfen für Ehevorbereitung und Krisenberatung. Hinweise auf die Rechtsordnungen der Ostkirchen und auf das islamische Eherecht*, Ludgerus, Essen, 2001, p. 69; JOAQUIN LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici*, in JOAN CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Milano 1998, p. 113; AUGUSTINE MENDONÇA, *The Church's Competence to Judge Marriages of Non-Catholics*, in *Canon Law Society of America, Roman Replies and Advisory Opinions*, 2006, p. 46.

risoluzione di un'altra questione che rientri nella giurisdizione ecclesiastica»<sup>8</sup>.

In tema di titoli di competenza del Tribunale ecclesiastico cattolico, la riforma dei processi di nullità del matrimonio, tanto per la Chiesa cattolica latina<sup>9</sup> quanto per quella orientale<sup>10</sup>, prevedendone l'equivalenza, e di conseguenza abrogando gli accorgimenti legislativi limitanti la scelta del foro del domicilio o del quasi-domicilio dell'attore<sup>11</sup>, ha comportato sul tema oggetto di questo contributo, ed in linea con il principio della prossimità, il superamento di alcune questioni che erano state, negli anni, alla base di specifiche richieste in tema di proroga della competenza<sup>12</sup>, favorendo un intervento, anche in un nuovo orizzonte ecumenico, del servizio dei Tribunali ecclesiastici. In questo senso non rilevano le critiche di quegli autori<sup>13</sup> che, attraverso un'interpretazione stringente del can. 11, ritengono le norme sul domicilio canonico applicabili solo ai cattolici, e ciò non solo in evidente contrasto con il can. 1476<sup>14</sup> ma anche con

<sup>8</sup> BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici*, cit., p. 9.

<sup>9</sup> FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS, 107, 2015, pp. 958-970.

<sup>10</sup> FRANCESCO, *Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS, 107, 2015, pp. 946-957.

<sup>11</sup> Cfr. CIC, can. 1672 n. 2; CCEO, can. 1358 n. 2. Cfr. DAVIDE SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edusc, Roma, 2021, p. 173 ss. E' stato giustamente osservato: «Il testo nuovo del canone 1672 contiene dei titoli di competenza formulati in maniera più semplice che sono tutti dello stesso rango [...] Si può cominciare il processo davanti a tutti questi tribunali senza alcun ulteriore permesso, consenso o condizione. [...] Ciò può avere un significato pratico speciale nel caso di profughi o degli emigrati» (PETER ERDO, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, in *Periodica de re canonica*, 105, 2016, p. 633). Relativamente alle innovazioni relative al *forum actoris*, nota GIAN PAOLO MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio*, in *In Charitate Iustitia*, 24-25, 2017, p. 5: «Il *motu proprio*, invece, innova prevedendo il *forum actoris*, sempre osteggiato da tutti i Legislatori secolari e ecclesiastici sul presupposto del noto adagio *actor sequitur forum rei*, ossia che è opportuno favorire chi deve difendersi da un'azione giudiziaria, consentendogli di difendersi nel suo foro più vicino, quello del suo domicilio o quasi domicilio. Solitamente questo foro della parte convenuta è anche quello più vicino per lingua e mentalità, anche dei giudici che devono giudicare i fatti. Il *motu proprio* apre invece alla competenza – paritaria – anche del foro del domicilio o quasi-domicilio dell'attore. [...] Le innovazioni [...] vanno nel senso della semplificazione e della facilitazione per la parte che intende accusare il matrimonio di nullità. [...] Si è inteso avvicinare il tribunale (criterio della prossimità) a chi vuole la nullità».

<sup>12</sup> In merito, la Segnatura Apostolica, con decreto n. 37255 del 30 maggio 2005, aveva deciso in un caso particolare di affidare la causa relativa la nullità di un matrimonio tra due ortodossiani un Tribunale latino italiano in luogo del tribunale della relativa Chiesa cattolica orientale, in *Ius Ecclesiae*, 2011, pp. 215-216.

<sup>13</sup> Cfr. ANDRIY TANASYCHUK, *La competenza canonica del tribunale ecclesiastico cattolico circa la trattazione di una causa matrimoniale dei fedeli ortodossi*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), *"Iustitia et iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Vol. III, cit., 2010, pp. 1595 e 1598.

<sup>14</sup> CIC, can. 1476: «*Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere [...]*».



altra dottrina<sup>15</sup> che specifica, invece, come le norme ecclesiastiche riguardino anche i non cattolici, laddove sussista una specifica «connessione giuridica», come appunto si verifica nel caso in cui «il bene giuridico consiste nel conseguire certezza sull'invalidità del proprio matrimonio e successivamente nel poter godere del diritto fondamentale al matrimonio sposando un cattolico. L'aspirato matrimonio con un cattolico genera una relazione con l'ordinamento cattolico implicando la necessità di osservare le sue norme (cfr. art. 3 § 2 DC)»<sup>16</sup>, con il conseguente assoggettamento volontario al diritto processuale canonico da parte di chi invoca l'intervento del Tribunale ecclesiastico.

Il giudice ecclesiastico ha, quindi, l'obbligo di giudicare la nullità di matrimoni celebrati da acattolici quando ciò è richiesto, come nel ricordato caso più comune, in vista di un matrimonio nella Chiesa cattolica<sup>17</sup>; non può rinviare le parti ad un'autorità diversa né può rifiutarsi di esercitare la giurisdizione sul caso, anche a prescindere dall'imminenza alla preparazione di un nuovo matrimonio. Resta, inoltre, salva la possibilità, ammessa da alcuni autori<sup>18</sup>, che la giurisdizione ecclesiastica possa essere affermata in questa ipotesi anche quando la parte dimostri un diverso interesse giuridicamente apprezzabile<sup>19</sup>, sia rispetto a quello di cui all'art. 3 §2 DC che in ragione di un'interpretazione «pluriforme» del concetto di stato libero, spettando al giudice un'attenta disamina, in questi casi, della *habilitas impugnandi matrimonium* della parte non cattolica<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche* (Religions Recht im Dialog 23), LIT-Verlag, Wien, 2017, pp. 755-757.

<sup>16</sup> BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici*, cit., p. 22.

<sup>17</sup> Come ricorda GIAN PAOLO MONTINI, *Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico*, cit., p. 646: «[...] cheché se ne dica della non più esplicitamente affermata esclusività della giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullità matrimoniale, quando si tratta di accertare lo stato libero di un nubendo la Chiesa cattolica richiede una pronuncia del proprio giudice. Il che equivale, per chi ben intende, alla riproposizione dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica, non più però stavolta sul piano dogmatico, ma su quello pratico».

<sup>18</sup> Cfr. CARLOS MANUEL MORAN BUSTOS, *De partibus in causis*, in *Procesos de numida matrimonial. La instrucción Dignitas connubii*, Pamplona, 2006, p. 154; BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Die Ehen von/mit Nichtkatholiken vor der lateinischen Kirche*, cit., p. 57; JANUSZ KOWAL, *L'istruzione Dignitas connubii e la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati*, in *Periodica de re canonica*, 94, 2005, p. 498; FEDERICO RAFAEL AZNAR GIL, *La jurisdicción del juez eclesiástico sobre la numida matrimonial de los no católicos*, cit., p. 559; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Funzione giudiziaria: organizzazione e rilevanza interordinamentale. Rilevanza Interconfessionale*, in *XII° Congresso Internazionale di Diritto canonico della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Beyruth, 2008, p. 567.

<sup>19</sup> Tra le fattispecie ipotizzate: desiderio di conversione alla Chiesa cattolica, dichiarazione di nullità richiesta solo per motivi civili, nullità come presupposto per risolvere un'altra questione che appartiene per diritto al foro canonico, competenza di emergenza in caso di assenza di altro tribunale competente.

<sup>20</sup> Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Il matrimonio tra acattolici di fronte al giudice ecclesiastico*, cit., pp.

## 2. Il diritto sostanziale applicabile nel caso di matrimonio tra acattolici battezzati: il diritto matrimoniale ortodosso e la dottrina in tema di indissolubilità

Se in tema di diritto processuale deve ritenersi che ogni causa di nullità di un matrimonio di acattolici debba svolgersi secondo il diritto processuale canonico<sup>21</sup>, relativamente al diritto sostanziale<sup>22</sup>, invece, il matrimonio tra acattolici battezzati<sup>23</sup> è regolato dall'art. 4 § 1 DC, il quale rimanda all'art. 2 § 2, che determina l'applicabilità del diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale di appartenenza del non cattolico battezzato<sup>24</sup>. Nel caso della sentenza del Tribunale beneventano, che sarà innanzi oggetto di analisi, il riferimento è al diritto matrimoniale proprio ortodosso<sup>25</sup>, fatto salvo il diritto divino che risulta comunque applicabile a tutte le persone, per tutti i matrimoni, indipendentemente dalla religione a cui appartengano i coniugi. Laddove, invece, la comunità ecclesiale non posseda un diritto matrimoniale proprio, occorrerà far riferimento alla legge in vigore presso la comunità ecclesiale (es. la legge statale).

Quanto alla forma della celebrazione del matrimonio, invece, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa nella Chiesa o nella Comunità ecclesiale di cui le parti erano membri al tempo della celebrazione del matrimonio, purché, laddove una delle parti sia fedele di una Chiesa orientale acattolica, il matrimonio sia stato celebrato con un rito sacro, cioè quello prescritto per la validità del matrimonio da parte della specifica Chiesa orientale<sup>26</sup>.

---

669-670. Lo stesso autore chiarisce che la violazione del prescritto dell'art. 3 §2 DC non determina né la nullità della sentenza ex can. 1620, 1° né ex can. 1620, 5° ma determinante una sanzione disciplinare o penale in capo al giudice.

<sup>21</sup> BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Dignitas connubii e i matrimoni di non cattolici*, cit., p. 5.

<sup>22</sup> Cfr. URBANO NAVARRETE, *Competentia Ecclesiae in matrimoniorum baptizatorum eiusque limites*, in *Periodica de re canonica*, 67, 1978, pp. 95-115.

<sup>23</sup> Nel caso di non battezzati è regolato dall'art. 4 §2 *Dignitas connubii*.

<sup>24</sup> Cfr. CCEO, can. 781.

<sup>25</sup> In dottrina si dibatte se il §2 dell'art. 2 ed il §1 dell'art. 4 della *Dignitas Connubii* suppongano o meno una canonizzazione del diritto matrimoniale ortodosso. Per PABLO GAFAELL, *La Giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, pp. 773-791 non si è trattato «[...] di concedere vigore canonico bensì di riconoscere la natura veramente "canonica" delle norme giuridiche che possiedono le Chiese ortodosse», superando una lacuna del CIC e migliorando l'approccio ecumenico della disciplina latina; anche MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Commenti ai cann. 780-781*, in PIO VITO PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei canoni delle Chiese orientali*, LEV, Città del Vaticano, 2001, pp. 645-655, ritiene non trattarsi di canonizzazione ma piuttosto di una semplice "accettazione formale" di tali norme per ragioni giuridiche e pastorali così da evitare conflitti di diritto.

<sup>26</sup> Cfr. can. 1108 §3: «§3. *Solus sacerdos valide assistit matrimonio inter partes orientales vel inter partem latinam et partem orientalem sive catholicam sive non catholicam*». Tale terzo paragrafo

Le Chiese ortodosse<sup>27</sup> non hanno mai definito dogmaticamente il numero ufficiale dei sacramenti, pur riconoscendo nella pratica gli stessi sette della Chiesa cattolica. La disciplina<sup>28</sup> ortodossa del sacramento del matrimonio<sup>29</sup>, pur essendo difficile offrirne un quadro normativo completo, stabilisce i requisiti quanto alla capacità matrimoniale dei nubendi, alla forma di celebrazione e si fonda su alcuni elementi essenziali del vincolo, quali il battesimo dei nubendi, l'unità, l'indissolubilità e l'eterosessualità. Il matrimonio è considerato un rito sacro<sup>30</sup>, benedetto dal vescovo o dal sacerdote, da cui deriva la grazia e non è solo un semplice contratto, anzi l'aspetto contrattuale non costituisce neppure una caratteristica essenziale del vincolo matrimoniale. Presupposti necessari per la celebrazione del matrimonio sono l'età, la capacità giuridica e il libero consenso dei nubendi e sono stabiliti alcuni impedimenti<sup>31</sup> che fungono da elementi ostativi alla valida celebrazione del vincolo.

In relazione all'età prescritta, l'uomo deve aver compiuto diciotto anni mentre la donna ne deve contare almeno 14 e, più generalmente, si deve tenere

---

è stato introdotto con il m.p. *De Concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, in *L'Osservatore Romano*, 16 settembre 2016, anno CLVI, n. 212, p. 4. Cfr. LUIGI SABBARESE, *Commento alle modifiche apportate al Codice con il m.p. "De Concordia inter Codices"*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 57, 2017, pp. 589-632; FRANCESCO CATOZZELLA, *Le modifiche in materia di forma canonica del matrimonio introdotte dal Motu Proprio De concordia inter Codices*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it)), 20 febbraio 2017, pp. 1-40.

<sup>27</sup> Le Chiese cristiane separate dalla Chiesa di Roma in seguito allo scisma d'Oriente (1054), che non assegnano il primato giurisdizionale e dogmatico al vescovo di Roma, ma riconoscono un primato di onore al patriarca di Costantinopoli. Sull'organizzazione delle chiese ortodosse, Cfr. VITTORIO PARLATO, *Le Chiese d'oriente tra storia e diritto. Saggi*, Giappichelli, Torino, 2003; ENRICO MORINI, *La Chiesa ortodossa, storia, disciplina, culto*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1996; ID., *Gli ortodossi, l'oriente dell'occidente*, Il Mulino, Bologna, 2002. Parlato esamina due aspetti tipici dell'ortodossia, l'autocefalia e l'autonomia. Sono autocefale quelle chiese che hanno raggiunto una piena indipendenza e non ammettono ingerenze di altra chiesa nei loro affari interni; sono autonome quelle chiese, che pur avendo raggiunto una certa indipendenza per le questioni interne, restano comunque soggette alla chiesa madre per altre particolari questioni.

<sup>28</sup> Alcuni canoni del concilio trullano del 691 danno norme relative al matrimonio ed una normativa più completa si ha nel *Nomocanone dei XIV Titoli*, il testo giuridico della Chiesa bizantina a partire dal 920 d.C.

<sup>29</sup> Cfr. BRUNO GIANESIN, *Matrimoni misti*, EDB, Bologna, 1991, pp. 71-87; PAVEL NIKOLAIEVIC EUDOKIMOV, *Il sacramento dell'amore, il mistero coniugale alla luce della tradizione ortodossa*, Servitium ed., Bergamo, 1999.

<sup>30</sup> Il rito sacro, cioè la benedizione sacerdotale sacramentale, costituisce per la Chiesa ortodossa, a partire dalla *Novella 89* di Leone il filosofo (895 d.C.), un elemento costitutivo della forma canonica richiesta per la validità; inoltre non è riconosciuto valido il matrimonio civile né viene concessa dispensa dalla celebrazione del rito sacro né è ammessa una forma straordinaria della celebrazione del matrimonio. Occorre anche la presenza di due testimoni.

<sup>31</sup> Gli impedimenti si distinguono in assoluti e relativi. Sono impedimenti ecclesiastici: l'ordine sacro, lo stato monastico, il legame spirituale derivante dal battesimo ed il matrimonio con non battezzati, la consanguineità e l'affinità con gradi diversi di estensione nelle varie Chiese.

presente l'età stabilita dal diritto civile territoriale. In tema di libertà del consenso matrimoniale, rappresentano ipotesi invalidanti sia l'errore sull'identità del nubente che i casi di timore o violenza. Relativamente allo stato libero, i nubenti non devono aver già stipulato tre matrimoni, vigendo l'assoluto divieto alle quarte nozze<sup>32</sup>.

Quanto alla proprietà dell'unità, neppure la morte di uno dei due coniugi scioglie il vincolo del matrimonio e solo il vescovo può decidere di ammettere i suoi fedeli diocesani a nuove nozze, da celebrarsi con austerità. Ne segue che non è permessa la poligamia sebbene, in ragione della fragilità umana, vengano consentite successive seconde nozze e, in casi particolari ed in base a condizioni precise<sup>33</sup>, anche terze nozze.

In tema di indissolubilità<sup>34</sup>, al principio di diritto naturale, in quanto ogni matrimonio nelle Chiese ortodosse è pensato in sé come eterno, si contrappone un'indissolubilità relativa che permette delle deroghe. Le Chiese ortodosse non negano, quindi, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale; il matrimonio è moralmente indissolubile e l'indissolubilità va sempre rispettata<sup>35</sup>. Ma al principio teologico della indissolubilità si collega quello pastorale della condiscendenza e «[...] la Chiesa, ammaestrata dalle parole dell'apostolo Paolo a farsi carico della salvezza dei suoi figli, tiene conto delle prove e viene incontro alla loro debolezza. Da questa preoccupazione scaturiscono le deroghe pastorali all'indissolubilità del matrimonio, mediante la concessione del divorzio [...]»<sup>36</sup> o,

---

<sup>32</sup> Un famoso testo di Gregorio Nazianzeno recita: «Il primo matrimonio è regola, il secondo concessione, il terzo trasgressione, oltre il terzo è dei maiali» (*Oratio*, 37,8).

<sup>33</sup> Cfr. LUCIA GIANNUZZO, *Matrimonio e divorzio nel diritto ortodosso tra «oikonomia» e «akribeia»*, in *Studi in onore di Pietro Pellegrino*, vol. II, Esi, Napoli, 2009, p. 26 ss.

<sup>34</sup> Cfr. SALVATORE PRIVITERA, *L'indissolubilità del matrimonio nella chiesa ortodosso-orientale*, in *Nicolaus, Rivista di teologia ecumenico-patristica*, 1983, pp. 85-86.

<sup>35</sup> In merito, JOSEPH RATZINGER afferma che: «sebbene i Padri si attenessero chiaramente al principio dell'indissolubilità del matrimonio, alcuni di loro hanno tollerato sul piano pastorale una certa flessibilità in riferimento a singole situazioni difficili. Su questo fondamento le Chiese orientali separate da Roma avrebbero sviluppato più tardi accanto al principio della *acribia*, della fedeltà alla verità rivelata, quello della *oikonomia*, della condiscendenza benevola in singole situazioni difficili. Senza rinunciare alla dottrina della indissolubilità del matrimonio, essi permetterebbero in determinati casi un secondo ed anche un terzo matrimonio, che d'altra parte è differente dal primo matrimonio sacramentale ed è segnato dal carattere della penitenza» (*Introduzione*, in *Sulla pastorale dei divorziati rispostati*, LEV, Città del Vaticano, 1998, p. 22).

<sup>36</sup> ENRICO MORINI, *La Chiesa ortodossa, storia, disciplina, culto*, cit., p. 308; Cfr. ENRICA MARTINELLI, *Divorzio e oizovoúia nel diritto canonico ortodosso: l'applicazione misericordiosa della legge*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 19, 2017; DIMITRIOS SALACHAS, *Matrimonio e divorzio nel diritto canonico orientale*, in *Nicolaus, Rivista di teologia ecumenico-patristica*, 1, 1973, p. 48 ss. L'inflessibile applicazione della regola, per la teologia orientale, tradirebbe l'insegnamento di Cristo e degli Apostoli che si sono sempre mostrati tolleranti verso gli imperfetti: «*Se infatti puoi sostenere interamente il giogo del Signore, sarai perfetto; se non*

per meglio dire, mediante autorizzazione ad una nuova unione che riceve la benedizione sacra<sup>37</sup>. Detto con altre parole: «Anche per la Chiesa ortodossa allora il matrimonio è unico ed è sacramento, ma se fallisce, la Chiesa si pone il problema della salute spirituale degli sposi e delle loro anime affinché non si perdano»<sup>38</sup>. Così si può avere una solubilità *per bona gratia*<sup>39</sup> (ἀγαθῆ χάριτι) e una solubilità *cum damno*<sup>40</sup> (μετὰ τιμωρίας). In questa seconda ipotesi, l'adulterio<sup>41</sup> è la principale causa di scioglimento del matrimonio, a vantaggio della parte innocente e con danno per la parte colpevole che, di conseguenza, non potrà celebrare nuove nozze per un determinato lasso di tempo<sup>42</sup>. L'ammissione ad una seconda o terza unione, nella consapevolezza che le celebrazioni successive non sono pari al naturale e pieno primo matrimonio, restando anche discusso il valore sacramentale delle ulteriori nozze<sup>43</sup>, è concessa quale applicazione del principio di *oikonomia*<sup>44</sup>, in sostanza, «un'habilitas ecclesiastica a derogare, in

---

*puoi fa' almeno quello che puoi" (Didachè, cap. VI).*

<sup>37</sup> I casi che consentono il passaggio a seconde e terze nozze sono: vedovanza, divorzio, annullamento e separazione.

<sup>38</sup> LORENZO LORUSSO, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi nella Dignitas Connubii*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 21, 2008, p. 237.

<sup>39</sup> Cfr. LUCIA GIANNUZZO, *Matrimonio e divorzio nel diritto ortodosso*, cit., p. 27, nelle ipotesi di inconsumazione per impotenza fisica, per professione monastica, disparità di culto se la moglie non voglia seguire il marito nel battesimo ortodosso, morte presunta del coniuge.

<sup>40</sup> Tale solubilità del matrimonio si fonda sui passi del Vangelo di Matteo 5, 32 e 19, 8-9.

<sup>41</sup> All'adulterio sono equiparati le perversioni sessuali, la vita scandalosa condotta dalla donna, la falsa accusa di adulterio, il tentato omicidio nei confronti dell'altro coniuge, l'aborto provocato dalla donna in odio al marito, l'attentato all'onore coniugale e, in alcune Chiese, anche l'alcolismo e la tossicodipendenza. Il certificato di divorzio è rilasciato da un'autorità ecclesiastica tribunale episcopale o da un tribunale ecclesiastico, di solito dopo la sentenza emessa da un tribunale statale. E' esclusa la possibilità del divorzio per mutuo consenso tra i coniugi. Cfr. ASTRID KAPTIJN, *Divorce et remariage dans l'eglise orthodoxe*, in *Folia Theologica et Canonica*, 2, 1999, pp. 105-128; LORENZO LORUSSO, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi*, cit., pp. 238-239.

<sup>42</sup> Tale tempo preclusivo varia dai sette ai quindici anni, in base alle disposizioni delle varie Chiese.

<sup>43</sup> G. PATRONOS, *Teologia ed esperienza del matrimonio*, in *La cella del vino. Parole sull'amore e sul matrimonio*, Servitium ed., Sotto il Monte – Schio, 1997, pp. 129-130, le definisce "sacramentalmente insufficienti", mentre ANDREA PALMIERI, *Il rito per le seconde nozze nella Chiesa greco-ortodossa*, Ecumenica Editrice, Bari, 2007, pp. 125-135, lo riconosce.

<sup>44</sup> Non esiste una definizione autentica o unanimemente riconosciuta di *oikonomia*, ma si può affermare che il termine voglia far riferimento al principio ispiratore – riverbero in qualche modo dell'economia divina relativa al piano salvifico dell'uomo – dell'attività dell'autorità ecclesiastica quando, in un caso eccezionale, essa prende unprovvedimento discostandosi dall'applicazione stretta (*akribeia*) dei canoni. Gli autori ortodossi insistono molto sul carattere di eccezionalità, al punto che una soluzione presa in virtù dell'*oikonomia* non può servire da precedente neppure in un caso eccezionale simile: ogni caso va valutato singolarmente. Cfr. PETER L'HUILLIER, *L'Economiedans la tradition de l'Eglise Orthodoxe*, in WILLIBALD M. PLOCHL (a cura di), *Oikonomia*, Mischehen, Wien 1983, p. 24; PABLO GEFAELL, s.v. *Oikonomia*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Cizur Menor, 2012, pp. 695-700; B. PETRÀ, *Il concetto di 'economia ecclesiastica' nella teologia ortodossa*, in *Rivista*

concreto, i canoni quando lo richiedano le mutate realtà dei tempi in funzione della salvezza delle anime»<sup>45</sup>. Tale deroga può essere temporanea o permanente e riferirsi anche ad una norma di diritto divino, senza per questo negare il valore della norma stessa<sup>46</sup> ed integrare quello di precedente. Ciononostante, è stato rilevato che: «Secondo l'orientamento dottrinale maggioritario, dallo scioglimento del vincolo coniugale non discenderebbe mai, automaticamente, nemmeno per il coniuge innocente, la possibilità del nuovo matrimonio che viene sempre concesso κατ'οικονομίαν. Questa impostazione rende ragione della nota intransigenza degli ortodossi nella difesa della verità dottrinale a fronte della grande liberalità con cui fanno riferimento all'applicazione dell'οικονομία nella prassi»<sup>47</sup>.

Lo scioglimento del vincolo rappresenta, quindi, nella dottrina ortodossa una *extrema ratio* e le ulteriori nozze un atto di misericordia per il bene della salvezza del fedele: «[...] allorché la Chiesa non può che accettare l'inevitabile, fa ricorso al principio dell'οικονομία, non come ricerca di una facile soluzione alla fragilità umana, ma come sottile traccia della relazione esistente nella storia fra il “già” e il “non ancora”, tra l'Adamo primordiale e l'uomo nuovo in Cristo, senza peraltro tradire mai la norma evangelica della monogamia assoluta nella propria predicazione e nella disciplina penitenziale»<sup>48</sup>.

### 3. Divorzio ortodosso e stato libero canonico

Al fine di offrire un quadro più completo delle questioni collegate alla giurisprudenza prodotta in materia dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano beneventano, quantunque non strettamente collegate alla fattispecie oggetto di analisi, meritano attenzione anche le implicazioni del cd. “divorzio ortodosso” o delle sentenze/dichiarazioni di annullamento/nullità ortodosse allorquando risulti necessario accertare lo stato libero del fedele orientale non cattolico che chieda di accostarsi ad un nuovo matrimonio con una parte cattolica.

Il *Vademecum* per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orien-

---

*di teologia morale*, 14, 1982, p. 511ss; NIKOLAUS SCHOCH, *Problematiche canoniche relative alla forma dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte ortodossa*, in *Jus online*, 2, 2015.

<sup>45</sup> VITTORIO PARLATO, *Le Chiese d'oriente*, cit., p. 142.

<sup>46</sup> Come afferma B. HARING, *The Synod of Bishops on the family. Pastoral reflections*, in *Studia moralia*, 19, 1981, p. 245: «*Oikonomia is the healing law (νόμος) of the household (οἶκος) of the redeemed, under the guidance of the Spirit. It is simply a matter of fidelity to the Redeemer who did not come for the just and strong but for the sick and weak, to heal them*».

<sup>47</sup> ENRICA MARTINELLI, *Divorzio e οἶκονομία nel diritto canonico ortodosso*, cit., p. 16.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 18.

tali non cattolici della C.E.I.<sup>49</sup> del 23 febbraio 2010, chiarisce (n. 2/46) che la dichiarazione di stato libero rilasciata, a seguito di divorzio, dalla competente autorità della Chiesa orientale non cattolica<sup>50</sup> non coincide con una dichiarazione di nullità, permanendo l'impedimento di legame fino al momento in cui il precedente matrimonio non venga dichiarato nullo con sentenza esecutiva di un Tribunale ecclesiastico cattolico (o sciolto per inconsumazione o in favorem fidei)<sup>51</sup>. Negli stessi termini si è espresso anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi<sup>52</sup>, in conformità alla *Declaratio* del 20 ottobre 2006 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Ufficio nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso – Ufficio nazionale per i problemi giuridici, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it); Cfr. PAOLO PALUMBO, *Commento al n. 49*, in GENNARO FUSCO, CLAUDIO MARRAS, PAOLO PALUMBO, RAFFAELE SANTORO, *Commento giuridico-pastorale al Decreto generale sul matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2014, pp. 120-123.

<sup>50</sup> Cfr. PAOLO BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 21, 2008, pp. 256-265.

<sup>51</sup> Cfr. DIMITRIOS SALACHAS – LUIGI SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, UUP, Città del Vaticano, 2004, pp. 308-319; LORENZO LORUSSO, *Il diritto matrimoniale proprio dei fedeli ortodossi nella Dignitas Connubii*, cit., pp. 227-243; PABLO GAFAELL, *La Giurisdizione delle Chiese ortodosse*, cit., pp. 774-791; DIMITRIOS SALACHAS – KRZYSZTOF NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini: Sussidio canonico-pastorale*, PIO, Roma, 2007, p. 153 ss.

<sup>52</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Valore canonico del divorzio ortodosso. Nota esplicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi*, in *Communicationes*, 44, 2012, pp. 357-359: «3. Nell'ipotesi di un ortodosso divorziato che vuole sposare un cattolico, affinché possano contrarre un valido matrimonio, si esige che la parte ortodossa ottenga dai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente, anche qualora la sua nullità sembrasse certa. In tale senso, per i singoli casi sono previste nei due Codici una delle due possibili procedure: a) per dichiarare la nullità del matrimonio, come norma generale, si deve avviare il processo contenzioso-ordinario (cf. cann. 1501-1655, 1690, 1691 CIC e 1185-1342, 1375, 1376 CCEO); b) se poi da un documento scritto risultasse con certezza l'esistenza di un impedimento dirimente o un difetto di forma canonica del matrimonio, si potrebbe procedere con il processo documentale (cf. cann. 1686-1688 CIC e 1372-1374 CCEO). Si noti, però, che i cann. 1686 CIC e 1372 § 1 CCEO non prevedono l'ipotesi che un vizio di consenso possa risultare da un documento, perciò in tali casi occorrerà seguire il processo contenzioso-ordinario per dichiarare la nullità matrimoniale. 4. Se emerge che, nel contrarre il matrimonio, i due ortodossi non abbiano osservato la forma canonica prescritta dal loro diritto, è sufficiente dimostrare nell'istruttoria prematrimoniale il loro stato libero (cf. cann. 784, 1372 § 2 CCEO e l'Istr. Dignitas connubii, art. 5 § 3). Se, invece, c'è qualche dubbio sulla loro impossibilità a accedere al sacerdote senza grave incombodo, allora si dovrà procedere nel modo indicato al n° 3. 5. Se, poi, risulta che il loro matrimonio non sia stato mai consumato, si devono osservare le norme sul processo del matrimonio rato e non consumato, per il quale è competente il Tribunale della Rota Romana e la relativa dispensa viene concessa dal Romano Pontefice». Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Adnotatio circa validitatem matrimoniorum civiliumquae in Cazastania sub communistarum regimine celebrata sunt*, 13 maggio 2003, in *Communicationes*, 35, 2003, pp. 197-210.

<sup>53</sup> Cfr. *Communicationes*, 39, 2007, pp. 66-67; Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. 22343/90 V.T., 7 gennaio 1991, in JOAQUIN LLOBELL, *La giurisdizione della Chiesa sul*

Differente è il caso, certamente raro<sup>54</sup>, in cui, invece, il fedele abbia ottenuto nella Chiesa ortodossa una sentenza di nullità del matrimonio e, in seguito, manifesti l'intenzione di celebrare un nuovo matrimonio secondo il diritto canonico. In tali casi, affinché tali dichiarazioni vengano riconosciute dalla Chiesa cattolica, occorre verificarle – secondo quanto chiarito dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi<sup>55</sup> – mediante una procedura giudiziaria canonica per assicurare che il diritto divino non sia stato leso<sup>56</sup> e, specificamente, attraverso due modalità che conservano, *mutatis mutandis*, ancora la loro efficacia anche in seguito alla riforma dei processi di nullità matrimoniale: 1) il Tribunale di appello cattolico, deve decidere se sia sufficiente confermare con decreto la sentenza emanata dall'autorità ortodossa o, se necessario, ammettere la causa all'esame ordinario del secondo grado di giudizio; 2) il giudice di secondo grado di giudizio, nel processo documentale, deve decidere se confermare la sentenza o rimandare la causa alla procedura ordinaria, cioè al tribunale di primo grado.

#### *4. La giurisprudenza del Tribunale ecclesiastico interdiocesano beneventano: la sentenza coram Russo del 28 aprile 2021*

Le parti in causa, Caterina (attrice) e Cirillo (convenuto)<sup>57</sup>, entrambi di religione ortodossa, si erano conosciute in Romania, nella cittadina di Salatrucel, quando avevano 22 anni. La loro relazione sentimentale è caratterizzata da rare occasioni di incontro, a causa delle rigide regole imposte dalla famiglia di Caterina (n. 1). Dopo appena tre mesi di fidanzamento, in occasione di una cena, alla quale l'attrice partecipa anche con l'obiettivo di distendere i difficili rapporti con la sua famiglia di origine, la madre di Caterina introduce insistentemente il discorso del matrimonio dei due giovani con l'immediato coinvolgimento di tutti i familiari presenti, così che le parti, si trovano, in poco tempo, coinvolti nella preparazione di un matrimonio al quale, fino a quel momento, non avevano mai pensato e che mai avevano progettato. Il matrimonio, con

---

*matrimonio degli acattolici*, in JOAN CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, cit., p. 88; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Decreto del 3 gennaio 2007, P.N. 38964/06 V.T., in GIAN PAOLO MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero dei fedeli ortodossi che hanno tentato il matrimonio civile*, in *Periodica da re canonica*, 97, 2008, pp. 47-98 con commento.

<sup>54</sup> Ad esempio, l'*annulation* prevista in Libano nello Statuto personale della Chiesa greco-ortodossa.

<sup>55</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Valore canonico del divorzio ortodosso*, cit.

<sup>56</sup> Cfr., CCEO, can. 781, 1°; Istr. *Dignitas connubii*, art. 4 § 1, 1°.

<sup>57</sup> Nomi di fantasia in applicazione delle norme in materia di *privacy*.



rito sacro, viene celebrato nel maggio del 2003 nella parrocchia di Salatrucel in Romania, nello stesso giorno ma in seguito del rito civile. La convivenza coniugale si protrae per pochi mesi ed è vissuta tra continui litigi. La nascita di una figlia non ha alcuna conseguenza positiva sull'armonia della coppia. Nel 2004 i due sono già separati e la donna si trasferisce in Germania per lavoro. Le parti conseguono il divorzio civile nel 2007. L'anno successivo, l'attrice si trasferisce in Italia e qui contrae, nel 2011, matrimonio civile, dal quale è nato un figlio. La donna dichiara di essersi avvicinata negli anni alla fede cattolica.

L'attrice si è rivolta con libello, ed assistita da patrono, al Tribunale ecclesiastico interdiocesano e di appello di Benevento, competente in ragione del suo domicilio ex can. 1672<sup>58</sup>. Chiedendo l'intervento del Tribunale, l'attrice ha dichiarato per iscritto di essere intenzionata a celebrare matrimonio canonico con una parte cattolica (l'uomo già sposato civilmente nel 2011)<sup>59</sup>. Quale motivo di nullità ha invocato nel libello l'esclusione dell'indissolubilità<sup>60</sup> da parte sua (n. 2).

Costituito il Collegio ed ammesso il Libello, il dubbio è stato concordato nella formula seguente: "Se consti della nullità di questo matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice (can. 1101 §2 C.J.C.)". La parte convenuta, residente ancora in Romania, ritualmente citata, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta attorea ed ha stabilito "domicilio" per tutte le comunicazioni relative alla causa di nullità presso lo studio dello stesso patrono della parte attrice.

---

<sup>58</sup> CIC, can. 1672: «*In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: 1° tribunal loci in quo matrimonium celebratum est; 2° tribunal loci in quo alterutra vel utraque pars domicilium vel quasi-domicilium habet; 3° tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes*». Cfr. DAVIDE SALVATORI, *I fori competenti e le novità introdotte da Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit.

<sup>59</sup> *Dignitas Connubii*, art. 3 §2: «*Iudex autem ecclesiasticus illas tantum causas nullitatis matrimonii acatholicorum, sive baptizatorum sive non baptizatorum, cognoscit, in quibus status liber unius saltem partis coram Ecclesia catholica comprobetur oportet, salvo art. 114*».

<sup>60</sup> Cfr. *Ex plurimis*, PAOLO BIANCHI, *L'esclusione dell'indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici*, in *Ius Ecclesiae*, 13, 2001, pp. 629-651; ANTONI STANKIEWICZ, *La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità*, in *Ius Ecclesiae*, 13, 2001, pp. 653-671; PASQUALE SILVESTRI, *Esclusione del bonum sacramenti*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico, II, Il consenso*, LEV, Città del Vaticano, 2003, pp. 325-366; LUIS NAVARRO, *L'esclusione dell'indissolubilità*, in AA.VV., *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas connubii»*, Edusc, Roma, 2005, pp. 317-333; PAOLO BIANCHI, *L'esclusione dell'indissolubilità (can. 1101)*, in AA.VV., *La giurisprudenza della Rota romana sul consenso matrimoniale (1908- 2008)*, LEV, Città del Vaticano, 2009, pp. 209-236; RAFFAELE SANTORO, CLAUDIO MARRAS, *I vizi del consenso matrimoniale canonico*, UUP, Città del Vaticano, 2012; GIORDANO CABERLETTI, *L'indissolubilità del vincolo alla luce dell'esortazione postsinodale Amoris laetitia. Un nuovo orientamento per le cause di nullità matrimoniale*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. II, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 395-432; MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2019, cap. XIII.

L'indagine istruttoria<sup>61</sup>, svolta dall'Uditore<sup>62</sup> del Tribunale, ha previsto l'escussione della parte attrice e di due testimoni. Agli atti sono accluse le dichiarazioni scritte di altri due testimoni. Pubblicati gli atti<sup>63</sup>, e decretata la conclusione della causa<sup>64</sup>, si è regolarmente tenuta la fase dibattimentale<sup>65</sup>.

##### 5. (segue) Le motivazioni del Collegio Giudicante

Particolarmente interessante è il ragionamento che i Giudici beneventani offrono nella parte *in facto* della sentenza dichiarativa della nullità, applicando i contenuti della disamina *in iure* della decisione, che ricalcano sostanzialmente tutti i diversi profili già approfonditi nella prima parte di questo articolo.

Il Collegio, innanzitutto, chiarisce la competenza del Tribunale beneventano *in casu*, considerato il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 §2 della *Dignitas Connubii* e sussistendo un interesse giuridico meritevole di apprezzamento in capo all'attrice la quale, presentando il supplivo libello, ha chiarito l'intenzione di voler celebrare matrimonio canonico con un cattolico, già sposato civilmente in Italia nel 2011, e di voler perfezionare un percorso di conversione alla religione cattolica (n. 8).

Tanto chiarito, la sentenza è tutta dedicata a motivare l'esclusione della indissolubilità sulla base degli atti e delle prove<sup>66</sup> emersi in corso di istruttoria. Utile al lineare sviluppo della motivazione è l'approfondimento giuridico offerto *in iure* in tema di dottrina sull'indissolubilità nell'ortodossia (nn. 3-7). La esclusione del *bonum sacramenti* si appalesa – secondo quanto scrivono i

---

<sup>61</sup> Cfr. CIC, cann. 1526 – 1573; cann. 1677 – 1678. *Ex plurimis*, Cfr. MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Eupress, Lugano, 2008; AA.VV., *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Studi giuridici CVIII, LEV, Città del Vaticano, 2014, ERNEST OKONKWO, *L'istruzione della causa di nullità matrimoniale fra il diritto e la prassi giudiziale*, UUP, Città del Vaticano, 2020.

<sup>62</sup> CIC, can. 1428: «§1. *Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. §2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant. §3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem, nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet.*».

<sup>63</sup> Cfr. CIC, can. 1598.

<sup>64</sup> Cfr. CIC, can. 1599.

<sup>65</sup> Cfr. CIC, cann. 1601-1606.

<sup>66</sup> Cfr. CIC, can. 1608 §2.

Giudici – di tutta evidenza sia per le circostanze molto “eloquenti” descritte<sup>67</sup>, e confermate in atti, sia per il positivo atto di volontà escludente<sup>68</sup> posto in essere dall’attrice.

La relazione sentimentale tra le parti era agli inizi e caratterizzata da sporadica frequentazione, non vi era stata conoscenza del convenuto da parte dei genitori della parte attrice e, soprattutto, considerata la giovane età delle parti e l’instabilità lavorativa ed economica per entrambi, non vi era tra i due un progetto matrimoniale. Dall’istruttoria emerge anche un difficile rapporto tra l’attrice ed i suoi genitori, a causa della rigida educazione familiare ricevuta, verso la quale Caterina, pur sempre sottomessa ai dettami dei genitori, non aveva però esitato negli anni a manifestare espressioni di critica e di dissenso, tanto da essere ritenuta, non senza sofferenza da parte sua, anche nella piccola comunità locale, “una testa calda”.

In occasione della festività ortodossa di San Giovanni, il 6 gennaio, nel corso di una cena familiare, partecipata anche dal parentado dell’attrice, ed alla quale Caterina è accompagnata da Cirillo, la madre dell’attrice «sebbene vedesse per la prima volta il mio fidanzato» introduce il discorso del matrimonio tra i giovani, che diviene argomento di discussione da parte di tutti i partecipanti alla cena, tanto da determinarsi che sarebbe stato opportuno celebrarlo al più presto. L’attrice, supportata dai testi, afferma in giudizio che, a seguito di quella serata, furono di fatto avviati, dai suoi genitori, i preparativi nuziali, venne dato l’annuncio del matrimonio nel piccolo paese, così che «a quel punto non c’era per me altra strada se non quella di giungere al matrimonio [...]. Io ero molto confusa, non volevo quel matrimonio, ma verificavo che nella considerazione familiare e sociale, quelle nozze avrebbero potuto essere per me occasione di “riabilitazione”» (n. 9).

In questo contesto matura il positivo atto di volontà escludente in Caterina rispetto alla proprietà dell’indissolubilità. L’attrice chiarisce che, fin da bambina, secondo i dettami della fede ortodossa, le era stato insegnato che il matrimonio è uno ed è indissolubile e tale esempio aveva avuto anche in famiglia, non ricordando – se non citando la sua esperienza fallimentare ma-

---

<sup>67</sup> Infatti «*facta sunt verbis eloquentiora: circumstantiae etenim verba ipsa explicant atque univoca reddunt, sed insimul motivum assertorum praebent iisdemque verisimilitudinem addunt*» (cfr. sent. coram Pompedda, 13 marzo 1995, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, p. 204, n. 8).

<sup>68</sup> *Ex plurimis*, JOSÉ MARIA SERRANO RUIZ, *El acto de voluntad por el que se crea o frustra el consentimiento matrimonial*, in *Revista Espanola de Derecho Canonico*, 137, 1994, pp. 567-589; ANTONI STANKIEWICZ, *Concretizzazione del fatto simulatorio nel «positivus voluntatis actus»*, in *Periodica de re canonica*, 87, 1998, pp. 257 – 286; ADOLFO ZAMBON, *L’atto positivo di volontà e la prova della simulazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 20, 2007, pp. 199-217. La paternità del termine *positivus voluntatis actus* viene attribuita alla dottrina Sancheziana.

trimoniale – altri casi di divorzio nel suo contesto familiare di origine. Invece, relativamente alla relazione con Cirillo ed al celebrando matrimonio, confessa in giudizio di aver escluso l'indissolubilità ed essersi determinata a ritenersi libera dall'unione matrimoniale laddove il matrimonio non fosse stato sereno e felice (n. 10).

Conferma della *prava voluntas (confessio extrajudicialis)* viene dallo stesso convenuto che, in una sua comunicazione al Tribunale, avvalora le principali circostanze matrimoniali dell'età e della fretta con cui si giunse alle nozze (n. 10). Ma un chiaro sostegno alla ricostruzione e alla confessione dell'attrice viene soprattutto dall'apporto testimoniale, anche in relazione alla *causa simulandi remota e proxima* ed a quella *contrahendi*<sup>69</sup>. La relazione con il convenuto viene descritta in termini di superficialità, mancanza di impegno e progettualità. Vengono confermate da tutti i testi le circostanze in cui nasce la decisione nuziale «presa di fatto dai familiari di [Caterina] in occasione della festa di S. Giovanni» e l'organizzazione frettolosa delle nozze, senza che neppure gli sposi potessero avere realmente voce in capitolo, come spiazzati – e poi travolti – dagli eventi.

Significative sono le affermazioni dei familiari dell'attrice in tema di condivisione e conoscenza di una retta dottrina teologica e giuridica in tema di indissolubilità del matrimonio. La sorella dell'attrice afferma di credere, come Caterina e come tutti i suoi familiari, per la formazione religiosa ricevuta, nell'indissolubilità del matrimonio e di ritenere in astratto inammissibile un divorzio. Anche il fratello dell'attrice ricorda di essere rimasto sorpreso alle affermazioni della sorella che dichiarava di voler divorziare dal futuro marito in caso di esito infelice della vita coniugale, in quanto «ciò per noi era insolito perché eravamo stati educati al matrimonio che durasse per sempre» (n. 11).

La vita matrimoniale è durata circa un anno, segnata da scontrosità e litigi, accentuati dalle problematiche economiche, senza che si sia di fatto realizzata alcuna comunione di vita e di amore coniugale tra gli sposi. La nascita di una figlia prematura, nel gennaio del 2004, ma concepita senza averlo programmato, non ha mai migliorato la loro relazione. Anzi l'attrice specifica, come si legge in sentenza, di essersi determinata, già dopo pochi mesi dall'inizio della vita coniugale, a porre fine al matrimonio e di aver proseguito la relazione solo nell'interesse di portare a conclusione la gravidanza. Ed infatti, nata la

---

<sup>69</sup> Sulla *causa simulandi* e quella *contrahendi*, come elemento di prova indiretta della simulazione, si vedano PAOLO BIANCHI, *L'esclusione dell'indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio*, cit., pp. 642-644; ILARIA ZUANAZZI, *La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione del bonum prolis e del bonum coniugum*, in AA.VV., *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota romana*, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 219-222.

figlia, segue quasi immediatamente la separazione definitiva (n. 13).

Anche la Difesa del Vincolo, ha dichiarato di non aver rinvenuto ragionevoli argomenti<sup>70</sup>, fondati sulla verità, da esporre *pro vinculo matrimoniali*, rimettendosi alle determinazioni del Collegio Giudicante.

Alla donna attrice è stato apposto in sentenza il divieto di contrarre nuove nozze senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio dovrà essere celebrato<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> CIC, can. 1432: «*Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem*»; *Dignitas Connubii*, art. 56: «§ 5. *Numquam agere potest in favorem nullitatis matrimonii; quod si in casu aliquo peculiari nihil adversus matrimonii nullitatem rationabiliter proponendum vel exponendum habuerit, sese iustitiae tribunalis remittere potest*». Cfr. PEDRO ANTONIO MORENO GARCIA, *Il difensore del vincolo dopo la promulgazione del MI*, in HECTOR FRANCESCHI – MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium II: Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Eduscu, Roma, 2017, p. 216 ss.; NIKOLAUS SCHOCH, *Il promotore di giustizia e il difensore del Vincolo*, AA.VV., *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 231-258.

<sup>71</sup> CIC, can. 1682: «§1. *Postquam sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, facta est executiva, partes quarum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere, nisi vetito ipsi sententiae apposito vel ab Ordinario loci statuto id prohibeatur. §2. Statim ac sententia facta est executiva, Vicarius iudicialis debet eandem notificare Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est. Is autem curare debet ut quam primum de decreta nullitate matrimonii et de vetitis forte statutis in matrimoniorum et baptizatorum libris mentio fiat*». Cfr. PAOLO PALUMBO, *Commento al n. 59*, in GENNARO FUSCO – CLAUDIO MARRAS – PAOLO PALUMBO – RAFFAELE SANTORO, *Commento giuridico-pastorale al Decreto generale sul matrimonio canonico*, cit., pp. 153-156; LUIGI SABBARESE, *Vetito transitu ad alias nuptias. Considerazioni sul novellato can. 1682*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, cit., pp. 739-760.